

# La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione  
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492  
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratis agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA.  
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordinario L. 600 - Sostenitore L. 5.000

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO V (nuova serie) - N. 7 - 15 Aprile 1970

UNA INDICAZIONE DI FONDO DEGLI INSEGNANTI DELLA CISNAL

## Il rinnovamento della Scuola condizione per una Società nuova

### LA NOSTRA BATTAGLIA

I dati delle elezioni per la nomina dei rappresentanti degli insegnanti, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ENAM, anche se ancora largamente incompleti, fanno intravedere il brillante successo del Sindacato Nazionale Insegnanti Elementari della CISNAL.

Questo successo conferma al SINAIE un ruolo molto importante nel mondo della Scuola. E ciò, non soltanto per la messe dei suffragi riscossi, quanto perché questi suffragi provengono sin dalle più sperdute zone del Paese a conferma, ove ve ne fosse stato bisogno, della larga rappresentatività su scala nazionale goduta dal SINAIE.

Questo fatto dimostra poi che il programma del SINAIE è stato ritenuto, da un gran numero di insegnanti, direttori e ispettori, valido, serio e realistico. Cosa, per noi, di grande importanza perché ci conferma di essere sulla via giusta e ci è di sprone alla vigilia di un'altra tornata elettorale: quella per il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Il SINAIE ha espresso più volte le proprie riserve sia per quanto riguarda il sistema elettorale sia per quanto concerne la composizione, il funzionamento, le attribuzioni del Consiglio Superiore in generale e della Terza Sezione in particolare, sollecitando al governo le necessarie riforme.

Dinanzi alla assoluta insensibilità del potere politico, il SINAIE-CISNAL ha predisposto una proposta di legge con la quale si chiede: a) elezioni dirette; b) elezione del presidente tra i membri elettivi della Terza Sezione; c) presenza di un componente della Terza Sezione nella Seconda e nella Prima Sezione; d) piena autonomia; e) parere vincolante sulle questioni più importanti.

La CISNAL-SCUOLA, inoltre, proseguendo nella sua azione di tutela delle categorie mediante provvedimenti legislativi, ha predisposto una proposta di legge per il congelamento nello stipendio dell'indennità integrativa speciale.

Con lo schema viene modificata anche la base di calcolo di essa indennità integrativa speciale. Per il suo calcolo viene previsto il riferimento non più ad una base di lire 40.000 (come è attualmente), ma ad una base uguale alla somma dell'intero stipendio annuo per anno congelato e dell'aggiunta di famiglia.

E' da sottolineare il fatto, importantissimo, che il congelamento nello stipendio dell'indennità integrativa speciale previsto dalla proposta di legge predisposta dalla CISNAL-Scuola avrà come conseguenza una « tredicesima » piena (ossia non più falcidiata della predetta indennità) e il computo agli effetti della pensione e della indennità di buonuscita su uno stipendio maggiorato.

Al di là della contingenza elettorale, che vede investiti direttamente i suoi sindacati, la CISNAL-SCUOLA lancia un appello a tutti gli uomini perché in tempi di diserzioni morali, contro le aride pianificazioni del funzionalismo tecnocratico, riscoprano l'insopprimibile necessità del ricorso alla legge morale espressa nell'armonia del creato e scolpita nel cuore dell'uomo.

La CISNAL-SCUOLA indica nella restaurazione della realtà della persona umana a partire dalla Scuola primaria, la condizione indispensabile di un nuovo umanesimo, capace di restituire all'uomo la pienezza della sua dignità.

Il rinnovamento della Società, d'altra parte, non può prescindere da una Scuola concepita come fucina di un umanesimo educativo diretto a promuovere, d'intesa con la famiglia, i fondamenti dell'educazione morale e civile dell'uomo integrale, in vista di una Società nuova ove gli uomini cooperino nel riconoscimento di valori superiori.

Noi crediamo fermamente che questa sia una buona battaglia. E allora, avanti!

SI ELEGGONO I MEMBRI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA P.I.

## Il 28 aprile si vota per la Terza Sezione

Il corpo insegnante della Scuola si accinge a rinnovare i membri elettivi in seno alla Seconda Sezione (istruzione secondaria) e alla Terza Sezione (istruzione elementare) del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Le elezioni per la Seconda Sezione si svolgeranno il 4 giugno, in forma diretta. Ad esse parteciperanno tutti i professori che operano nella Scuola secondaria.

Il Sindacato Scuola Media della CISNAL ha già predisposto le apposite liste che riportiamo in altra parte del giornale.

Il 28 aprile, invece, si svolgeranno le elezioni per la Terza Sezione.

Queste elezioni avranno luogo in due tempi. Il 28 aprile, appunto, gli Ispettori scolastici, i Direttori Didattici, gli Insegnanti

Elementari, congiuntamente, nomineranno, su liste provinciali, i « grandi elettori » (elezioni di primo grado). Questi, in un secondo momento, eleggeranno direttamente, su liste nazionali, i rappresentanti delle categorie.

Il Sindacato Nazionale Insegnanti Elementari della CISNAL ha predisposto le liste provinciali.

E' da ricordare che le liste sono contraddistinte soltanto da un numero. E' ovvio, però, che la loro caratterizzazione è data dagli uomini che ne fanno parte e dal programma di cui questi sono portatori.

Il programma degli uomini del SINAIE è semplice e realistico.

Il SINAIE vuole una configurazione nuova del

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Terza Sezione in particolare. A tale proposito, il Sindacato ha predisposto una proposta di legge (il cui testo riportiamo a parte) con la quale chiede: a) elezioni dirette; b) elezione del presidente tra i membri elettivi della Terza Sezione; c) presenza di un componente della Terza Sezione nella Seconda e nella Prima Sezione; d) piena autonomia; e) parere vincolante sulle questioni più importanti.

In definitiva, il SINAIE vuole un Consiglio Superiore efficiente, ove gli uomini della Scuola, in una effettiva e proficua partecipazione, possano determinare, a livello decisionale, l'indirizzo della politica scolastica.

## La posizione della CISNAL-SCUOLA sull'educazione morale della gioventù

Le Segreterie Nazionali dei Sindacati della Scuola Media ed Elementare, aderenti alla CISNAL, hanno esaminato congiuntamente i problemi di ordine morale e sociale che sono legati alle notizie di cronaca riguardanti la diffusione dell'uso della droga fra i giovani ed hanno fissato nei seguenti punti essenziali il proprio orientamento sulla delicata e complessa questione:

1) la causa primaria del dilagare, fra i giovani, dell'uso degli stupefacenti e delle pratiche degenerative che vi sono connesse (fra le quali ha un suo peso determinante l'ascolto di certi tipi di canzoni oscene) è da individuare, anzitutto, nell'incapacità

del potere politico ad affermare e difendere un ordine morale fondato sui valori permanenti, che costituiscono il fondamento di un retto vivere civile;

2) i giovani sono da considerare vittime di questo rilassamento del senso morale della vita che viene camuffato con una propaganda diretta ad esaltare la libertà sessuale come espressione di un salto qualitativo della società moderna;

3) in tali condizioni, i capi di Istituto e gli insegnanti non possono arginare nella Scuola il fenomeno del rilassamento del senso morale della gioventù, che viene alimen-

tato nelle famiglie e nella società. Essi, peraltro, non hanno alcun potere decisionale per esercitare un'azione valida in questa direzione;

4) la CISNAL-Scuola ritiene che bisogna denunciare all'opinione pubblica le responsabilità della classe dirigente, la quale (a parte le manifestazioni demagogiche, insincere ed interessate a fini di parte), non è capace e non vuole affrontare il problema dell'educazione morale delle giovani generazioni, asservita, com'è, alle clientele politiche che la portano ad associarsi alle manifestazioni orchestrate dai gruppi marxisti di diverse estrazioni politiche che vogliono sovvertire la vita italiana.

SULLA BASE DEI PRIMI DATI DELLE ELEZIONI ENAM

## Brillante affermazione del SINAIE

Dai dati parziali finora pervenuti, risulta che il SINAIE ha registrato ovunque un sensibile aumento in percentuale e in suffragi in occasione delle elezioni ENAM. In proposito abbiamo rivolto quattro domande al Segretario Nazionale Ezio Lozzi.

**D. — Quale risultato ha conseguito il SINAIE nelle elezioni ENAM?**

R. — Le elezioni per la designazione dei rappresentanti della categoria in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale Assistenza Magistratura hanno avuto un esito positivo per il nostro Sindacato.

Anche se ancora non si conoscono i risultati definitivi della competizione del 17 e 18 marzo scorso, si può affermare che il SINAIE-CISNAL ha riportato una brillante affermazione con un sensibile aumento in voti ed in percentuale, nei confronti della passata competizione.

**D. — Qual'è la dimensione della rappresentatività del SINAIE?**

R. — A prescindere da quella che definitivamente sarà l'affermazione in voti, dall'aumento percentuale e dalla posizione che occuperà nella graduatoria fra le liste concorrenti, il SINAIE-CISNAL si è riconfermato, attraverso i suffragi ottenuti in tutte le provincie, un sindacato con effettiva rappresentatività nazionale. Altre formazioni, invece, hanno riportato la maggior parte dei voti in pochissimi capoluoghi sfruttando alcune situazioni locali o posizioni di potere, che non possono considerarsi elementi probanti ai fini della valutazione rappresentativa.

**D.: Quale significato si può dare alle elezioni ENAM?**

R. — Le elezioni Enam hanno dimostrato due fatti importanti: 1) il sindacato maggioritario, man mano che la categoria prende coscienza dei suoi problemi e di quelli della Scuola,

perde gradualmente quota; 2) il sindacalismo autonomo con le sue proliferazioni locali non può portare il suo necessario contributo di autonomia nella difficile situazione della Scuola italiana senza prima essersi univocamente accordato sul ruolo che gli compete.

**D. — Quali sono, per il futuro, gli impegni del SINAIE anche in conseguenza del successo conseguito?**

R. — Primo obbligo è quello di non disattendere il nostro programma, venendo meno ai nostri impegni con la categoria.

La nostra azione sindacale dovrà farsi sempre più incisiva affondando le sue radici in un approfondito studio della problematica scolastica sindacale.

Ed ancora maggiore impegno organizzativo in vista, anche, delle prossime grosse battaglie sindacali che debbono essere validamente condotte.

NEMMENO PIU' LE PAROLE... E' L'ORA DEI FATTI!

## Bloccata la Scuola a giugno se non saranno risolti i suoi problemi

LA DECISIONE E' STATA PRESA DAL SINAIE

La Segreteria Nazionale del Sindacato Insegnanti Elementari della CISNAL ha esaminato la situazione sindacale della categoria, anche in relazione alle dichiarazioni programmatiche del nuovo governo sui problemi della Scuola e del personale in essa operante.

L'esame della Segreteria Nazionale del SINAIE-CISNAL può essere così riassunto:

a) le dichiarazioni del nuovo governo non fanno alcun cenno ad una realistica politica a favore della Scuola, lasciando in-

tendere, invece, il ritorno ai deprecati interventi settoriali che non tengono conto delle necessità globali della Scuola e risultano, così, slegati e privi di efficacia;

b) dal silenzio del governo sui problemi della Scuola appare evidente la volontà politica della attuale classe dirigente a non volere affrontare e risolvere in modo organico i problemi relativi ai contenuti e alle strutture di una Scuola che si ponga come elemento propulsivo per un miglior vivere civile;

c) nessuna assicurazione è stata data circa gli impegni assunti dai precedenti governi e la loro attuazione nei tempi stabiliti.

La Segreteria Nazionale del SINAIE-CISNAL ritiene che il governo non possa disattendere oltre le aspettative del mondo della Scuola e non possa sottrarsi alle sue precise responsabilità.

Tutto ciò premesso, la Segreteria Nazionale del SINAIE-CISNAL:

1) invita la categoria a volere aderire alle manifestazioni programmate per costringere il governo a realizzare finalmente una politica della Scuola, resa viva dalla partecipazione di tutte le componenti del mondo scolastico;

2) proclama uno sciopero ad oltranza da attuarsi in concomitanza con la chiusura dell'anno scolastico, bloccando, così, le operazioni degli scrutini e degli esami, nel caso in cui non siano stati definiti i problemi relativi al riassetto delle carriere e delle retribuzioni del personale della Scuola, secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 831.

## Problemi di fondo esaminati dalle Segreterie del Sisme, Sinaie e Siseie

Stipendio unico — Conglobamento nello stipendio dell'indennità integrativa speciale — Adeguamento della aggiunta di famiglia — Assistenza e previdenza insegnanti

Si sono riunite in Roma le segreterie nazionali del SISME, del SINAIE e del SISEIE-CISNAL allo scopo di esaminare — nel quadro dell'attuale situazione politico-sindacale della scuola italiana — alcune linee di azioni comuni.

Le tre segreterie nazionali, dopo approfondito esame, hanno ritenuto di poter individuare nei seguenti punti i problemi di fondo comuni attorno ai quali richiamare attualmente l'attenzione del personale direttivo e insegnante della scuola italiana:

- 1) lo stipendio unico;
- 2) il conglobamento dell'indennità integrativa speciale;
- 3) l'adeguamento della aggiunta di famiglia;
- 4) la assistenza e la previdenza.

1) Per quanto attiene allo "STIPENDIO UNICO" rilevato

— i diversi principi che informano attualmente il trattamento economico del personale docente della scuola e il restante personale civile e militare dello Stato ("classe di stipendio" per il primo; diversità di "funzioni e di responsabilità" per i secondi);

— la artificiosità attuale dell'istituto della "classe di stipendio" per la graduazione della retribuzione base degli insegnanti appartenenti, attualmente agli stessi ruoli, titolari, quindi, delle stesse funzioni e responsabilità;

a) che in funzione di tale diverso e discriminante principio informatore:

— per gli impiegati civili, gli scatti biennali del 2,50 per cento (scatti di anzianità) hanno per base lo stipendio annuo corrispondente al diverso grado o qualifica (inteso quale diversità di funzioni e di responsabilità);

— per gli insegnanti, gli scatti biennali del 2,50 per cento (scatti di anzianità) hanno per base lo stipendio annuo corrispondente, anch'esso, alla diversa anzianità di servizio;

b) che tale principio informatore sembra mantenuto nella legge delega 18-3-1968, n. 249 (tabella parametri) relativa al "riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali";

ritenuta la necessità che anche per il personale docente della scuola lo stipendio annuo lordo (stipendio base) venga fissato — come per gli altri dipendenti civili e militari dello Stato — sulla base del

principio "a parità di funzioni e responsabilità, parità di retribuzione", ed in armonia con l'art. 36 della Costituzione;

impegnano il Sindacato Italiano Scuola Media e i Sindacati Nazionali Ins. Elementari ad operare con tutti i mezzi a loro disposizione e in tutti gli ambienti competenti perché, fermi restando gli scatti biennali per "anzianità di servizio",

a) sia eliminato il discriminante istituto della "classe di stipendio";

b) sia fissato un unico stipendio base per tutti i docenti appartenenti allo stesso ruolo;

c) tale stipendio unico sia ragguagliato all'attuale ultima classe di stipendio: e, ciò, nella univoca

ritengono

che l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27-5-1959 n. 24 e successive integrazioni e modificazioni, debba essere conglobata nello stipendio base e determinata su un totale di retribuzione uguale alla somma dell'intero stipendio conglobato e dalla aggiunta di famiglia: ferma restando la necessità di mantenere una fascia di essa indennità per rendere possibili le eventuali variazioni in meno.

3) Per quanto riguarda l'adeguamento della AGGIUNTA DI FAMIGLIA:

premesse — che l'istituto della indennità familiare (aggiunta di famiglia) ha lo scopo di adeguare la retribuzione dell'insegnante ai bisogni della famiglia;

constatato

— che le attuali quote della aggiunta di famiglia sono assolutamente insufficienti allo scopo;

— che lo stipendio dell'insegnante, fissato in relazione alle sue prestazioni e alle sue individuali esigenze di vita, subisce — con l'acquisizione del nucleo familiare e il suo sviluppo, e in conseguenza della su denunciata insufficienza delle attuali quote di aggiunta di famiglia — una diminuzione reale progressiva, sì da determinare un progressivo abbassamento del tenore di vita dell'intera famiglia;

ritenuto

— che l'aggiunta di famiglia deve garantire all'insegnante capofamiglia, la possibilità di assicurare alla sua famiglia lo stesso livello di esistenza libera e dignitosa (art. 36 della Costituzione) che la retribuzione a lui assicura uti singulus;

affermano

— che a tal fine le quote di aggiunta di famiglia debbono essere calcolate sulla base delle reali esigenze di vita dei singoli componenti il nucleo familiare posti a carico dell'insegnante capofamiglia (reali esigenze quali attualmente risultano dal bilancio approvato dalla Commissione Nazionale per l'indice del costo della vita che siede presso l'Istituto Centrale di Statistica) ed in modo da evitare il denunciato progressivo abbassamento del tenore di vita dell'intera famiglia.

4) Per quanto attiene all'ASSISTENZA E PREVIDENZA:

rilevati — i doppioni della gestione assistenziale e previdenziale per

### SISEIE

E' stato costituito il Sindacato Insegnanti Scuole Elementari Italiane all'Estero (SISEIE) aderente alla CISNAL.

Il Sindacato si propone di tutelare gli Insegnanti che operano in questo tipo di Scuole e di affrontare i problemi che esse pongono nell'attuale momento.

La sede del SISEIE, la cui reggenza è stata assunta dal direttore del nostro giornale, Edelvais Moschini, è in via P. Amedeo n. 42, telef. 470.202-470.492 - 00185 ROMA.

interpretazione dell'art. 11 della richiamata legge delega 249/1968.

2) Per quanto attiene al CONGLOBAMENTO DELLA INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE: rilevato

— che l'indennità integrativa speciale (variabile con le variazioni del costo della vita), istituita con la legge 324/1959, ha lo scopo di adeguare la retribuzione nominale alla retribuzione reale;

— che lo scopo non è integralmente raggiunto sino a che tale elemento mobile ed integrativo della retribuzione non venga a far parte integrante della retribuzione base;

— che, per quanto riguarda l'impiego privato, la indennità di contingenza è stata conglobata nella retribuzione base fin dal 1954;

## Libertà, libertà...

In occasione dell'avvento del quarto Ministro in ventidue mesi al Dicastero della P.I.

Nuovo Ministro della Pubblica Istruzione è l'on. Riccardo Misasi, essendo passato ad altro incarico l'on. Ferrari-Agradi. Dalle colonne del nostro giornale i Sindacati della CISNAL-SCUOLA inviano ai due parlamentari il saluto e gli auguri di buon lavoro nei nuovi delicati incarichi loro affidati.

Fatto ciò con piena sincerità, non possiamo non rilevare che l'on. Misasi è il quarto Ministro che si avvicenda al dicastero della Pubblica Istruzione in soli ventidue mesi, tanti, cioè, quanti ne sono passati dall'inizio della presente legislatura. In pratica circa duecento giorni a testa. Questo fatto suggerisce alcune considerazioni.

Anzitutto, i duecento giorni di permanenza al dicastero della Minerva possono costituire, in un certo qual senso, una attenuante a favore del Ministro per quanto di buono o di meno buono ha fatto o non ha fatto, ma sono un preciso atto di accusa nei confronti dei governanti i quali dovrebbero ben sapere che al Ministero della Pubblica Istruzione la continuità è uno dei punti fermi per una sana politica scolastica.

La forsennata rotazione dei titolari al Ministero della Pubblica Istruzione, poi, conferma la scarsa sensibilità politica dell'attuale classe dirigente nei confronti della profonda crisi della Scuola a tutti i livelli.

Oh! sappiamo bene che gli avvicendamenti sono uno dei cardini della democrazia. Ma quale prezzo paghiamo per essi! Detto tutto in una volta, questo prezzo è il caos nella Scuola.

L'università è esplosa, però la legge è in discussione dall'ormai lontano 1965; la Scuola Media Superiore mostra per mille segni forme d'acuta insofferenza, però è in attesa di riforme che la raggordano con l'università; la Scuola Media Unica ha bisogno urgente almeno di restauri, se non la si vuole vedere crollare; la Scuola Elementare, la più docile, attende di trovare il suo sbocco in una precisa visione di nuove finalità; la Scuola Materna di Stato... andatela a cercare! E ancora, cosa dire del calendario scolastico? E del sistema di formazione, di selezione, di reclutamento del personale insegnante a tutti i livelli?

E' questo il prezzo che dobbiamo continuare a pagare?

Libertà, libertà...

\*

## PER UNO SVILUPPO INTEGRALE DELLA PERSONA UMANA

# Insegnamenti mancanti nella Scuola italiana

L'insegnamento, nella Scuola italiana è un insegnamento prettamente "libresco", nozionistico. Anche per questo, forse, non esiste traccia di insegnamenti artistici nei nostri ordinamenti.

E si che questo è il Paese ove la natura si fa arte, ove l'arte si sublima e scioglie in un inno continuo alla bellezza eterna.

Portando l'arte nella Scuola, non scopriremo certo, ad ogni pie' sospinto, un Dante, un Passignano, un Michelangelo, un Leonardo, un Verdi: ma quanti talenti non andranno perduti! Di quanto si eleverà il livello della nostra gente!

Musica, pittura, scultura, danza debbono fare il loro ingresso nella Scuola in modo che tutti godano delle meravigliose soddisfazioni proprie di uno spirito eletto, riservate, ora, soltanto ad una ristretta cerchia di privilegiati.

Recentemente, alla ginnastica è stato dato il nome di "educazione fisica". Ottimo il cambiamento. Ma, di grazia, può chiamarsi così, ciò che non viene fatto? Dove sono le palestre? Dove i campi verdi? E in una nazione, quale l'Italia, che è protesa tutta nel mare, quando mai si è pensato di insegnare il nuoto nella Scuola, costruendo piscine, nelle zone più interne?

Naturalmente, tutto ciò deve avere inizio subito, sin dalla Scuola Materna, in modo che le inclinazioni individuali abbiano modo di manifestarsi immediatamente per essere, poi, coltivate in profondità negli altri ordini della Scuola.

Oggi, poi, in un'era in cui i mezzi di comunicazione incominciano ad essere alla portata di tutti e i contatti tra i popoli sono più frequenti, si avverte in sopprimibile la necessità della conoscenza delle lingue.

## Necessità di una Scuola nuova

La Scuola deve provvedere a questa esigenza in maniera nuova, iniziando all'apprendimento i suoi allievi, anche in questa disciplina, sin dai banchi della Scuola Materna, naturalmente in forma dialogica.

L'introduzione nella Scuola di queste "materie" pone, naturalmente, il problema di chi deve insegnarle: il problema, cioè, del personale docente.

Molti affermano che i maestri disoccupati, i non di ruolo, sono un grosso peso per la Scuola.

Noi, invece, diciamo che è una fortuna avere a disposizione, in così grande quantità, un patrimonio culturalmente e professionalmente di primissimo piano, essendo costituito da persone che, in buona parte, frequentano l'Università e che hanno affrontato uno, due o più concorsi il cui esito è stato negativo soltanto per mancanza dei posti.

Certo, per utilizzare tutto questo personale, non si può pensare ai soliti pannicelli caldi, come si è fatto fino ad oggi; il problema deve essere risolto drasticamente creando nuovi posti in quantità adeguata. Ma come?

Istituiamo la Scuola a tempo pieno! E la Scuola avrà bisogno di Insegnanti di musica, Insegnanti di canto, Insegnanti di educazione fisica, Insegnanti di disegno e di tutte quelle attività che possono essere oggetto delle innumerevoli richieste che la prorompente personalità del fanciullo pone con sempre maggiore insistenza.

Facciamo preparare i maestri non di ruolo a queste nuove attività e ci accorgeremo che nemmeno basteranno per sopprimere a tutte le necessità.

E' necessario che questo per-

sonale abbia una preparazione a livello universitario.

Solo con personale così preparato, pronto a cogliere le immediate esigenze dell'allievo, la Scuola non sarà più statica ed ancorata a programmi che, se potevano andare bene quando la società rimaneva ferma per decenni, costituiscono un anacronismo oggi, quando la società è in continua e vertiginosa evoluzione.

Un altro problema che pone l'introduzione di nuove materie è quello del tempo da dedicare all'insegnamento.

Già oggi quattro ore sono troppe e, nello stesso tempo, troppo poche. Troppe perchè è

impossibile per un adolescente — figuriamoci per un bambino — stare inchiodato su un banco per tanto tempo. Troppo poche per poter veramente educare.

La Scuola, a nostro giudizio, deve essere articolata su cinque giorni ad orario pieno.

Ma, è evidente, un tale orario richiede anche la riforma del calendario scolastico.

Questi sono soltanto alcuni punti essenziali per un vero rinnovamento della Scuola italiana. A questo rinnovamento ci proponiamo di dare un valido contributo con la pubblicazione di appositi studi sugli insegnamenti mancanti nella Scuola italiana. e. m.

## Esami e scrutini nelle Scuole Medie

Con sua ordinanza, il Ministro della Pubblica Istruzione ha esaminato le disposizioni che regoleranno gli scrutini e gli esami della scuola media per l'anno scolastico 1969-1970.

Le domande per gli esami di idoneità debbono essere presentate al preside entro il 1° giugno 1970; gli esami avranno inizio il 15 giugno in prima sessione e il 1° settembre in seconda sessione.

Coloro i quali frequentano i corsi statali di preparazione agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media sostengono, di norma, gli esami presso la scuola di aggregazione. Le relative commissioni sono integrate con gli insegnanti dei corsi dai quali provengono i candidati.

All'esame di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media sono ammessi i candidati che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare, rispettivamente, il 12° e 13° anno di età e siano in possesso della licenza della scuola elementare e i candidati che detta licenza abbiano conseguito rispettivamente da almeno uno o due anni.

I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare il 14° anno di età e siano in possesso della licenza elementare ed i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio, per essere ammessi a sostenere l'esame di licenza dovranno presentare la relativa istanza in carta libera entro il 15 maggio, al preside della scuola media statale o pareggiata più vicina alla propria abitazione.

Le prove degli esami di idoneità vertono sui programmi integrali delle classi dalle quali i candidati non abbiano conseguito la promozione e l'idoneità.

L'educazione civica non deve avere una votazione distinta in quanto tale disciplina è parte integrante dell'insegnamento della storia. Per quanto riguarda le "elementari conoscenze di latino", previste dal programma della seconda classe di scuola media, la relativa valutazione va compresa in quella dell'italiano, in quanto il loro insegnamento integra quello della lingua italiana.

La prova pratica e quella orale delle "osservazioni ed elementi di scienze naturali" agli esami di idoneità e riparazioni nelle prime e seconde classi di scuola media debbono svolgersi congiuntamente.

Le prove grafiche e pratiche di educazione artistica sono alternative e la relativa scelta è lasciata a ciascun candidato.

Le lezioni hanno termine l'11 giugno nelle scuole medie che hanno più di dodici classi e il 12 giugno nelle scuole fino a dodici classi; gli scrutini finali sono pubblicati rispettivamente il 12 e 13 giugno.

L'esame di licenza ha inizio il 15 giugno. Il diario delle prove scritte è così stabilito: 1) italiano (scritto) 15 giugno; 2) lingua straniera (scritto) 16 giugno; 3) matematica (scritto) 17 giugno; 4) educazione artistica (grafica o pratica) 18 giugno; 5) latino (facoltativo) (scritto) 19 giugno.

Il diario delle prove orali e della prova di educazione fisica è fissato dal presidente della commissione.

Come è noto questo esame si svolge in un'unica sessione; il presidente della commissione esaminatrice può consentire prove suppletive di esame, per i candidati assenti per gravissimi motivi alle prove effettuate secondo il calendario di esame. In tal caso le prove suppletive e le conseguenti operazioni della commissione devono concludersi entro dieci giorni dal termine delle normali operazioni.

I candidati esterni possono presentare domanda di ammissione all'esame di idoneità o di licenza ad una sola scuola media di Stato o pareggiata. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto, entro i termini stabiliti, a cambiare sede nella nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata, pena di annullamento delle prove.

## PROBLEMI DA AFFRONTARE

# Scuole Italiane all'Estero

Le scuole italiane all'estero sono tornate ad essere di grande attualità. E d'attualità sono tornati anche i problemi degli insegnanti che in queste scuole operano.

Prima dell'ultimo conflitto, le scuole italiane all'estero avevano raggiunto un altissimo grado di efficienza, in considerazione dell'indirizzo politico del governo il quale teneva in gran conto la diffusione della lingua e della cultura italiana e lo sviluppo delle relazioni intellettuali dell'Italia con i Paesi stranieri.

I frutti di una tale politica si poterono vedere quando gli eserciti stranieri corsero la nostra penisola: molti, moltissimi soldati tornavano ad essere persone dinanzi ai monumenti eretti dal genio italico e si esprimevano correttamente nel nostro dolce idioma. E ciò fu l'unica consolazione di quel tristissimo periodo.

Poi, alla fine del conflitto, delle scuole italiane all'estero non si parlò più, essendo cessata, quasi ovunque, la loro attività, con l'eccezione di quelle aperte in Somalia, durante il periodo dell'amministrazione fiduciaria italiana.

Oggi, come si è detto all'inizio, le scuole italiane all'estero sono tornate di grande attualità. Con un discorso diverso. Questo discorso è legato al fenomeno dell'emigrazione che ha portato fuori dai confi-

## LA LETTERA AL DIRETTORE

# Pensione e buonuscita: frode legalizzata

Caro Direttore,

il titolo che ti ho suggerito per questa mia lettera non ti sembri troppo forte, che, allo stato attuale, pensione e indennità di buonuscita sono una vera e propria frode che viene regolarmente consumata, con i crismi della legge, nei confronti di chi ha speso tutta una vita per arrivare ad acquisirne il diritto.

Infatti, nel migliore dei casi, l'ammontare della pensione (diretta) è pari ai nove decimi della base pensionabile (80 per cento) dell'ultimo stipendio e l'indennità di buonuscita è ragguagliata a tanti venticinquesimi dell'ultimo stipendio annuo lordo pensionabile goduto, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestato con iscrizione alla Previdenza; sull'ammontare così calcolato, poi, cade il taglione di pesantissime ritenute.

E questo, come dicevo prima, è il caso migliore.

Non è mia intenzione illustrare tutti i casi, ma lascia, caro direttore, che ne tocchi qualcuno.

Per primo quello di chi muore mentre ancora è in servizio e non lascia parenti, o, se li ha, questi non sono riconosciuti come aventi diritto — e per avere diritto bisogna essere o nullatenenti o inabili.

Cosa succede in questo caso? Lo Stato, semplicemente, incamera quanto il deceduto aveva maturato.

Quando poi a scomparire è una donna, allora al vedovo non tocca nulla, a meno che questi non sia inabile, convivente e a carico della moglie.

Nei casi in cui esistono gli "aventi diritto", allora la pen-

sione (indiretta o di reversibilità) viene liquidata in percentuali che vanno dal 75 per cento ad un terzo della pensione diretta.

Situazione, come vedi, indubbiamente penosa.

L'indennità di buonuscita, calcolata come già abbiamo detto, viene corrisposta per intero, a condizione, però, che sussista la qualifica di "avente diritto".

Ora io, caro direttore, credo fermamente che si sia sempre "avente diritto".

Perchè?

Ma, santo cielo, il danaro che viene trattenuto mensilmente sul mio stipendio non è forse mio e soltanto mio?

E se è mio, perchè non posso disporre per intero, magari per testamento, come meglio mi aggrada?

La verità è, caro direttore, che la pensione e la buonuscita obbediscono ancora al concetto di "elargizione" e di "carità". Invece, si tratta di diritti, che ogni singolo insegnante consegue con il "risparmio" rappresentato dalle trattenute mensili operate sul suo stipendio.

Ed allora?

Allora, caro direttore, mi vien voglia di suggerire una idea. Questa. Perchè la CISNAL non si fa promotrice di una legge "ad hoc" che, tra l'altro, preveda la capitalizzazione dell'indennità di buonuscita?

Di ciò le sarebbero certamente e infinitamente grati le decine di migliaia di insegnanti, di professori, i dipendenti dello Stato, tutti gli "aventi diritto", tu e il tuo

Ulisse

# Provvedimenti legislativi promossi dalla CISNAL-SCUOLA

## Per una nuova configurazione del Consiglio Superiore della P.I.

Il SINAIE ha espresso più volte le proprie riserve sul sistema elettorale, la composizione, il funzionamento, le attribuzioni del Consiglio Superiore, e della terza Sezione in particolare. Dinanzi alla assoluta insensibilità del potere politico, il SINAIE ha predisposto una proposta di legge con la quale si chiede: a) elezioni dirette; b) scelta del presidente tra i membri elettivi della Sezione; c) presenza nella I e II Sezione di un membro della III; d) piena autonomia; e) parere vincolante sulle questioni più importanti. Ecco il testo della proposta di legge.

### ART. 1.

(Modificare così l'art. 1)

Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione è composto di settantadue membri, oltre il Ministro che lo presiede, ed è diviso in tre Sezioni, la prima per l'istruzione superiore, la seconda per l'istruzione secondaria e la terza per l'istruzione elementare.

### ART. 2.

(Sostituire i primi due comma con i seguenti)

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratta di esaminare questioni generali, riguardanti, comunque, vari rami dell'istruzione o riforme di struttura di uno degli ordini scolastici.

Per le stesse questioni il Consiglio può autoconvocarsi quando lo richiedano almeno due terzi dei rispettivi componenti.

Il parere del Consiglio superiore in tali casi è vincolante.

### ART. 3.

(Aggiungere, all'ultimo, il seguente comma)

d) di un componente elettivo della terza Sezione eletto dai membri della prima Sezione.

### ART. 7.

(Modificare così il primo comma)  
La seconda Sezione è composta di diciannove membri, e cioè:

(Aggiungere, all'ultimo, il seguente comma)

g) di un componente elettivo della terza Sezione eletto dai membri della seconda Sezione.

### ART. 9.

(Modificare così il primo comma)

La terza Sezione è composta di diciannove membri, e cioè:

(Modificare così il secondo comma)

a) di un professore universitario, componente della prima Sezione, eletto dai membri della terza Sezione;

(Modificare così il quinto comma)

d) di un ispettore scolastico, di due direttori didattici e di nove maestri di ruolo, eletti congiuntamente da tutti gli ispettori, direttori e maestri di ruolo. (Aggiungere, dopo l'ultimo, il seguente comma)

e) le funzioni di presidente sono svolte da un membro elettivo della terza Sezione eletto dai rispettivi componenti.

### ART. 10.

(Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente)

Per le stesse questioni la terza Sezione può autoconvocarsi quando lo richiedano almeno due terzi dei componenti.

(Modificare così il secondo comma)

Il suo parere è vincolante sui ricorsi contro i trasferimenti per servizio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto e contro le punizioni disciplinari superiori alla sospensione d'ufficio concernenti i maestri elementari, nonché sulle materie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8 della presente legge.

### ART. 12.

(Modificare così il secondo comma)

Le elezioni per la terza Sezione si svolgono in un solo grado, durante il normale periodo delle lezioni.

della specializzazione — è da ritenere criterio determinante ai fini di una gestione meno costosa e — a parità di costo (art. 8) — più efficiente. E ciò, ovviamente, a beneficio di tutti gli aventi diritto.

Particolare attenzione è stata posta al problema della gestione del nuovo Istituto.

La gestione dell'Istituto è affidata esclusivamente agli iscritti all'Istituto: ai destinatari, cioè, delle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall'Istituto stesso. A tale principio di autogestione sono informati gli artt. 11, 14 e 21 dello schema di legge, articoli da considerarsi nel loro combinato disposto.

Il controllo della pubblica amministrazione è garantito dalle seguenti norme:

a) la nomina del presidente, dei due vicepresidenti dell'Istituto e dei consigli di amministrazione delle due sezioni, sono fatte con decreto del ministro della pubblica istruzione (art. 11);

b) componenti dei consigli di amministrazione delle due sezioni sono, accanto a dieci iscritti all'Istituto, rappresentanti del ministro della P.I., del ministro del tesoro, del ministro del lavoro e della previdenza sociale (per la sezione previdenza e assistenza sociale), del ministro della sanità (per la sezione assistenza sanitaria) (artt. 18 e 19);

c) il collegio revisori dei conti (nominato con decreto del ministro della P.I. di concerto col ministro del tesoro) è composto —

oltre che da quattro iscritti — da: un magistrato della corte dei conti, un rappresentante del ministro del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del ministro del tesoro (art. 16).

Si è del parere che le norme proposte risolvano, con equilibrio e con aderenza alla realtà politico-sociale, il delicato problema del bilanciamento delle competenze tra potere pubblico e gestione autonoma di un ente che si prospetta di dimensioni notevoli (basti pensare che la gestione del personale della Scuola impegna oggi il 38,7 per cento della gestione ENPAS).

Gli ultimi articoli dello schema di legge si occupano:

— di problemi tributari, parificando l'Ente alla amministrazione dello Stato (art. 23);

— dell'assistenza e del patrocinio dell'avvocatura dello Stato (art. 24);

— dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Istituto (art. 25);

— del regolamento di applicazione della legge e degli statuti delle due sezioni (art. 25).

La CISNAL-Scuola — e, per essa, il Sindacato Italiano Scuola Media (SISME), il Sindacato Nazionale Insegnanti Elementari (SINAIE) e il Sindacato Insegnanti Scuole Elementari Italiane all'Estero (SISEIE) — è convinta di rispondere, con la iniziativa legislativa proposta, alle attese della stragrande maggioranza del personale della Scuola.

Giuseppe Ciannamaroni

## Conglobata nello stipendio l'indennità integrativa speciale

Come è noto, la indennità integrativa speciale istituita con la legge 27/5/1959, n. 324, ha inteso estendere al personale statale il principio dell'adeguamento della retribuzione nominale alla retribuzione reale: principio che nell'ambito del rapporto di lavoro privato ha dato luogo (in virtù di accordi provinciali sindacali del 1945) allo istituto della "indennità di contingenza".

E' noto altresì che, sempre nell'ambito dell'impiego privato, la indennità di contingenza è stata conglobata — a tutti gli effetti — nella retribuzione base fin dal 1954 (accordo interconfederale del 12/6/1954). Ed invero, dopo che la realtà delle cose aveva dimostrato come tale elemento integrativo "mobile" mostrava la propria mobilità solo in aumento, non vi era più alcuna ragione che potesse farlo ancora ritenere elemento aggiuntivo (e, quindi, per la sua natura contingente, eventuale). Consolidatasi la tendenza all'aumento del costo della vita (del resto, anche sul piano economico, è ritenuta positiva una tendenza all'aumento del 2 o 3% annuo) non vi era più motivo per non trasformare in retribuzione vera e propria (in retribuzione, cioè, consolidata) quella parte di essa che al momento della sua istituzione (1945) era ritenuta solo "contingente". Ciò è avvenuto — come abbiamo ricordato — fin dal 1954 nell'ambito dell'impiego privato.

Con la proposta di legge che la CISNAL-Scuola presenta, il "conglobamento", già operante nei rapporti di impiego privato, viene esteso al settore del pubblico impiego.

Lo schema presenta comunque una novità rispetto alle situazioni analoghe richiamate. Viene modificata la base di calcolo di essa indennità integrativa speciale. Per il suo calcolo viene previsto il riferimento non più ad una base di lire 40.000 (come è attualmente), ma ad una base uguale alla somma dell'intero stipendio annuo per anno conglobato e della aggiunta di famiglia.

E' da sottolineare il fatto, importantissimo, che il conglobamento nello stipendio dell'indennità integrativa speciale previsto dalla proposta di legge predisposta dalla CISNAL-Scuola avrà come conseguenza una "tredicesima" piena (ossia non più falcidiata della predetta indennità) e il computo agli effetti della pensione e della indennità di buonuscita su uno stipendio maggiorato.

## Il testo della proposta

Art. 1 - La indennità integrativa speciale mensile di cui all'art. 1 della legge 27-5-1959, n. 324 e successive integrazioni e modificazioni, è conglobata nello stipendio, paga o retribuzione base del personale statale. Essa è quindi computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e delle indennità di buonuscita e di licenziamento.

Art. 2 - La indennità integrativa speciale è determinata per ogni anno, applicando, su una base uguale alla somma dell'intero stipendio conglobato di cui all'art. precedente e alla aggiunta di famiglia, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita secondo le modalità di cui alla legge 27 Maggio 1959, n. 324.

Art. 3 - Al conglobamento di cui all'art. 1, sarà provveduto con decreto del Ministro per

il tesoro da emanarsi entro il mese di dicembre di ogni anno. Il conglobamento avrà decorrenza dal primo gennaio immediatamente successivo.

L'importo della indennità integrativa speciale da conglobarsi, è quello risultante al 31 dicembre immediatamente precedente.

Art. 4 - Al conglobamento della indennità integrativa speciale risultante alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si provvederà secondo le norme dell'articolo precedente.

Art. 5 - Il conglobamento di cui all'art. 1 e le modalità di calcolo della indennità integrativa speciale di cui all'art. 2, si estendono, in quanto applicabili, ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

## INPAI: istituto di assistenza e previdenza a servizio esclusivo degli insegnanti

Il sistema previdenziale e assistenziale italiano è costellato da ben trentanove enti di previdenza e assistenza (e il nostro conto è sicuramente approssimativo per difetto!). Ve ne sono per tutti: dai lavoratori dello spettacolo, ai medici; dalla gente di mare, ai pittori e scultori; dipendenti da enti di diritto pubblico; giornalisti; dipendenti da enti locali; ostetriche; avvocati e procuratori; veterinari; geometri; commercialisti; ingegneri; orfani dei lavoratori; orfani e figli guardie di finanza; ecc. ecc.

La caratterizzazione per categorie, degli enti previdenziali e assistenziali è, quindi, un dato di fatto del sistema italiano. E la circostanza che fra tali enti, due: l'Istituto Giuseppe Kirner, per i professori e l'EN.A.M., per i maestri, siano preposti alla assistenza degli insegnanti (in parte in concorrenza o ad integrazione delle prestazioni ENPAS) sta proprio a dimostrare che la atipicità della funzione docente (atipicità qualificante, come è noto, in sede di retribuzione) è tale che, per coprire tutto l'arco previdenziale e assistenziale della categoria, non si è dimostrata sufficiente la prestazione tipo dell'ENPAS (istituto generico per tutti i dipendenti statali) ma si sono resi necessari istituti specifici. Ebbene, noi riteniamo che tale caratterizzazione debba essere integrale: operare, cioè, anche sul piano dell'assistenza e previdenza. Da ciò la opportunità di un solo istituto per la erogazione della as-

sistenza e della previdenza al personale della Scuola e da ciò lo schema di proposta di legge per un istituto di assistenza e previdenza, a servizio esclusivo del personale direttivo e docente della Scuola, predisposto dall'ufficio studi della CISNAL-SCUOLA e che è stato pubblicato per intero sul numero 4 del 28 febbraio c.a. de "La Scuola Nazionale"; schema informato a quattro principi, che possiamo così sintetizzare: caratterizzazione, unificazione, specializzazione, autogestione.

Orbene, la strada più breve e più economica per giungere alla caratterizzazione assistenziale e previdenziale è, indubbiamente, la unificazione in un solo ente delle attuali tripartite attività pubbliche dirette agli scopi di cui si discorre. Unificazione (ed è questo il secondo principio informatore della nostra proposta) da realizzarsi però attraverso la incorporazione, in un solo ente, dell'Istituto Giuseppe Kirner (per l'assistenza ai professori medi), dell'ENAM (ente nazionale assistenza magistrato) e delle gestioni dell'ENPAS interessanti il personale direttivo ed insegnante della Scuola. Incorporazione che, fra l'altro, importa il trasferimento al nuovo ente del personale attualmente impiegato presso gli enti e le gestioni che dovrebbero essere soppressi.

A tale principio sono informati, e in tal senso dispongono, gli articoli 4, 5, 6, 7 e 26 dello schema di proposta di legge.

Ma unificare non significa confondere le gestioni.

L'Ente — afferma l'art. 3 di cui alla proposta — comprende due sezioni: sezione assistenza sanitaria, sezione previdenza ed assistenza sociale.

In tale affermazione è operante il terzo principio che informa di sé il progetto di legge: la specializzazione.

"Autonome" sono definite le due sezioni dallo stesso art. 3, articolo che così conclude: "Ciascuna sezione ha distinto patrimonio e proprio bilancio". E l'art. 27 dispone per la emanazione degli "statuti delle due sezioni autonome".

L'autonomia delle due sezioni diviene operante attraverso la particolare struttura organica prevista.

L'Istituto proposto ha i suoi organi diretti a garantire, pur nella operante specializzazione della sua attività, unitarietà di indirizzo. Ed è proprio la esigenza di tale unitarietà che ha consigliato di affidare la rappresentanza legale di esso istituto, nel suo complesso, come di ciascuna delle due sezioni, al solo presidente dell'Istituto (art. 12). Ma anche le singole sezioni hanno propri organi (art. 10) a presiedere i quali sono chiamati i due vicepresidenti dell'Istituto (art. 13): e ciò sempre in omaggio alla esigenza della unitarietà dello indirizzo di cui sopra.

La attribuzione di competenze esclusive a ciascuna delle due sezioni — conseguenza del principio

## NOVARA

## Dispetto per il successo del SINAIE

Da Novara, la reggente del Sindacato Provinciale del SINAIE, Maria Pia Re, ci ha inviato la lettera che pubblichiamo di seguito.

"Si sono appena concluse le elezioni fra i maestri elementari per il rinnovo del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Ente Nazionale Assistenza Magistrale, ed eccoci ancora impegnati per le elezioni di primo grado per la rinnovazione delle cariche elettive in seno alla Terza Sessione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che avranno luogo in tutta Italia il 28 aprile.

Il SINAIE-CISNAL che nelle elezioni del 17 e 18 marzo ha ottenuto un significativo successo, affermandosi, fra le otto liste in competizione, al 3° posto dopo il SINACEL e lo SNASE, e superando di gran lunga la stessa CGIL e la UIL, parteciperà alle elezioni del 28 aprile con una lista composta dai candidati Nino Masaracchio, Augusto Pastore, Luigi Castelletta e Davide Pagnucolo.

E' certo che il nostro sindacato già determinante in campo nazionale, in Provincia di Novara riconfermerà la sua presenza a conforto di tutti gli insegnanti di ispirazione nazionale che per le elezioni ENAM gli hanno attribuito ben 58 voti, oltre alla significativa adesione di un Direttore Didattico.

Intanto i fini autonomi del SNASE in una nota a firma Osvaldo Cordiani, comparsa su "Il Postale" — quindicinale dei socialisti unitari novaresi — hanno già mostrato a chiare lettere il loro stile teppistico, abbandonandosi all'ira di chi è disposto al linciaggio, di chi non sa perdere.

Il tal Cordiani scrive, fra le altre sciocchezze, che "il dato più preoccupante è la presenza nelle scuole elementari statali della provincia di Novara di 58 maestri che hanno votato SINAIE-CISNAL, il sindacato di chiara estrazione fascista. "Mhè, sarà preoccupante per lui e per lo SNASE che da quando s'è fatto socialista, da quando cioè ha perduto la sua iniziale autonomia, ha determinato il naturale allontanamento da esso dei maestri nazionali che ne furono i più qualificati ispiratori. Mentre, per coloro che sanno ormai della equivoca politica sindacale degli attuali dirigenti snasini, ciò rappresenta una garanzia di vera battaglia sindacale, non solo per i problemi di stretta natura settoriale, ma anche per quanto riguarda il discorso sulla SCUOLA che attende radicali soluzioni di ammodernamento in ogni suo grado ed ordine.

Ma lo snasino Cordiani che non nasconde con la sua noterella su "Il Postale" di mirare a ben altro che alla battaglia sindacale, non si accontenta di apparire poco leale sindacalmente verso colleghi coi quali ha recentemente trattato importanti problemi della scuola elementare novarese, e si abbandona al vilipendio dei suoi colleghi, affermando testualmente: "Certamente non giurerei che codesti maestri (i cisnalini) educino i loro alunni alla libertà ed alla democrazia nello spirito della Costituzione repubblicana e dei programmi della Scuola elementare! Chi può fornire garanzie in tal senso?"

Dunque i maestri della CISNAL non sanno educare, non conoscono i programmi ministeriali.

Già quattro anni fa lo stesso personaggio in una sua circolare sindacale ebbe a definire il Segretario Provinciale del SINAIE-CISNAL teppista sindacale. Oggi egli se la prende con tutti i Maestri della CISNAL ai quali vuole negare il diritto di appartenere ad altro sindacato, non solo, ma lo stesso dovere di educare i propri alunni ad essere liberi in una società ove ciascuno è libero fin tanto che è responsabile delle proprie azioni nel rispetto dell'autorità che nasce dalla dignità della scienza e del sapere.

Quali garanzie noi possiamo offrire? Oh, tante! Anzitutto quella di appartenere al Sindacalismo Nazionale. E poi la nostra stessa lotta per una Scuola nuova che riscopra i valori eterni della legge morale, vivificandoli nell'armonia di un palpito spirituale. Noi siamo per una Scuola dove la fonte dell'autorità scaturisca dalla dignità della scienza e del sapere e non riposi su un rapporto contrattualistico. Nei maestri del Sindacalismo Nazionale affermiamo che solo nella legge morale e nella dignità del sapere lievitò la vita autentica di una Scuola nuova consapevole del reciproco, insopprimibile rapporto dei valori di autorità e libertà — l'uno all'altro condizionale — in quanto componenti di un'unica categoria dello spirito e del conseguente rapporto della distinzione della gerarchia delle funzioni.

Ma di tutto questo avremo modo di parlare più ampiamente nella programmata conferenza che avrà luogo a Novara forse ancor prima del 28 aprile, data fra l'altro molto significativa per noi che combattiamo una battaglia ideale, la stessa si tenacemente combattuta dal nostro grande e indiscutibile Maestro Giovanni Gentile che del suo pragmatismo idealista ancora oggi ci disseta. Altro che conteggio di voti e cabotaggio politico-sindacale.

Egregio signor maestro Cordiani, la verità è che assassinando Giovanni Gentile in quel lontano aprile, non si poté uccidere la Sua Scuola, né si può oggi impedire a tanti bravi maestri di continuare le Sue ideali, adattandole alla prorompente dinamica del divenire delle cose.

Voi piuttosto siete rimasti ancora al tempo del linciaggio morale e della denigrazione professionale sol perché i nostri 58 voti nel novarese vi hanno fatto registrare una leggera flessione!

E sareste voi gli educatori della libertà e della democrazia?"

# Incarichi e supplenze nelle Scuole Elementari

Il 23 marzo il Ministro della Pubblica Istruzione ha emanato la ordinanza n. 101, prot. 1960/11, Div. III relativa agli incarichi e supplenze nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1970-71.

Pubblichiamo di seguito gli articoli essenziali dell'ordinanza.

## TITOLO I.

**Norme particolari relative agli insegnanti elementari aventi titolo alla proroga o alla conferma dello incarico per l'anno scolastico 1970-71**

## ART. 2.

**Elenco degli insegnanti elementari aventi titolo alla proroga o alla conferma dell'incarico**

Gli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1969-70 in qualità di incaricati e aventi titolo in virtù di proroga o conferma al mantenimento dell'incarico nell'anno scolastico 1970-71 e per i quali quindi non concorrono gli estremi di cessazione dall'incarico per decadenza, rinuncia, incompatibilità e licenziamento, sono iscritti in apposito elenco dal Provveditore agli studi della provincia nella quale hanno prestato servizio.

Gli insegnanti elementari ai quali sia stato conferito l'incarico per il triennio 1968-71 e 1969-72 in posti di scuola speciale o classe differenziale hanno titolo al mantenimento dell'incarico soltanto nei posti predetti.

L'iscrizione nell'elenco ha luogo secondo l'ordine delle nomine a suo tempo effettuate.

L'elenco, diretto ad agevolare le operazioni di nomina del Provveditore agli studi, è pubblicato dal Provveditore medesimo contemporaneamente all'elenco di cui all'art. 9 e alla graduatoria provinciale di cui all'art. 25.

Nessun adempimento è richiesto agli insegnanti per l'iscrizione nell'elenco, salvo quanto previsto dalla 2ª parte del penultimo capoverso dell'art. 40 circa la presentazione di eventuale domanda per la inclusione in graduatoria riservata per scuola speciale e classi differenziali di tipo diverso da quello nel quale ebbero la nomina.

## TITOLO II.

**Norme particolari per il conferimento degli incarichi per il triennio 1970-73 e delle supplenze annuali per l'anno scolastico 1970-71 agli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti**

## ART. 5.

**Presentazione e termine delle domande**

Gli insegnanti elementari, iscritti nella graduatoria provinciale permanente di una sola provincia, i quali aspirano all'incarico per il triennio 1970-73 e alla supplenza annuale per l'anno scolastico 1970-1971 devono presentare domanda al Provveditore agli studi di quella provincia. Nella domanda, oltre alle dichiarazioni richiamate nel successivo articolo, indicheranno lo esatto recapito.

Gli insegnanti residenti nella medesima provincia di iscrizione nella graduatoria provinciale permanente, qualora lo desiderino, potranno altresì indicare se aspirano anche alle supplenze temporanee. In caso affermativo, formuleranno l'indicazione dei circoli di cui all'art. 29 e inoltre potranno allegare alla domanda titoli di precedenza e preferenza eventualmente posseduti.

Gli insegnanti elementari, iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti di più province, i quali aspirano all'incarico per il triennio 1970-73 e alle supplenze annuali per l'anno scolastico 1970, possono presentare tante domande ai rispettivi Provveditori agli studi quante sono le province di iscrizione, precisando in ciascuna domanda se abbiano o meno prodotto altre domande e, in caso affermativo, per quali province. Inoltre potranno formulare, ovviamente solo per la provincia di residenza, l'indicazione dei circoli di cui all'art. 29 al fine delle supplenze temporanee, nonché a questo fine allegare alla domanda i titoli di precedenza e preferenza eventualmente posseduti.

Le domande di cui al presente articolo, redatto su carta legale, devono pervenire entro il 16 maggio 1970.

Non sono ammesse domande condizionate e non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine.

La presentazione delle domande

è diretta alla manifestazione della volontà da parte dell'insegnante di avvalersi delle disposizioni previste dal quarto comma dello art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574, al fine del conferimento dell'incarico o della supplenza annuale nell'anno scolastico 1970-71. Consegue che la mancata presentazione delle domande entro il termine previsto dal presente articolo è considerata rinuncia ad avvalersi delle citate disposizioni per l'anno scolastico 1970-71.

## TITOLO III.

**Norme particolari per il conferimento degli incarichi e delle supplenze agli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 25**

## ART. 14.

**Conferimento degli incarichi e delle supplenze annuali agli insegnanti elementari non iscritti nella graduatoria provinciale permanente**

Soltanto dopo che siano stati nominati gli insegnanti compresi nell'elenco di cui all'art. 9 e salvo quando disposto nel 3° cpt. dello art. 11 per le scuole speciali e le classi differenziali, gli incarichi e le supplenze annuali per posti eventualmente ancora vacanti o disponibili sono conferiti agli insegnanti compresi nella graduatoria provinciale di cui all'art. 25.

## ART. 15.

**Presentazione e termine di scadenza delle domande**

Gli insegnanti elementari non iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti possono aspirare all'incarico per il triennio 1970-73 e alle supplenze nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1970-71 solo nella provincia di residenza, e, a tal fine, devono fare pervenire domanda in carta legale entro il 16 maggio 1970 al Provveditore agli studi della provincia medesima.

**LA RESIDENZA ACQUISITA IN DATA NON SUCCESSIVA AL 16 FEBBRAIO 1970 E' REQUISITO INDISPENSABILE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO O DELLA SUPPLENZA.**

Possono presentare la domanda per l'incarico o la supplenza annuale anche in altra provincia, oltre che in quella di residenza, i maestri ciechi e i maestri residenti nelle province di Trieste e Gorizia.

Gli aspiranti residenti nelle ex colonie dell'Africa possono presentare domanda in una provincia della Repubblica, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri (Direzione generale per le relazioni culturali con l'estero).

L'aspirante ha l'onere di indicare l'esatto recapito; ogni successiva variazione deve essere comunicata al Provveditore agli studi con lettera raccomandata.

## ART. 29.

**Indicazione dei circoli per le supplenze temporanee**

Per le supplenze temporanee gli insegnanti possono indicare nella domanda, qualunque sia il Comune dove risiedono, uno o più circoli fino ad un massimo di due, purché compresi nel territorio di uno stesso Comune. In mancanza di tale indicazione, essi sono assegnati d'ufficio dal Provveditore ai circoli del Comune di residenza fino ad un massimo di due.

Gli insegnanti che siano in possesso dei requisiti per l'insegnamento delle classi differenziali o di scuola speciale possono indicare, in aggiunta ai circoli di cui al precedente capoverso, un circolo nel quale funzionino classi differenziali o di scuola speciale, anche se non compreso nel territorio del Comune.

## ART. 31.

## Graduatoria di circolo

Entro il 21 settembre i direttori didattici formano unica graduatoria valida per il rispettivo circolo agli effetti del successivo art. 35, desumendola dall'elenco di cui all'articolo 9 e dalla graduatoria provinciale di cui all'art. 25 secondo l'ordine del punteggio e ne dispongono la pubblicazione all'albo della direzione didattica. Copia della graduatoria deve essere inviata subito al Provveditore agli studi e all'Ispezzione scolastica.

Nella graduatoria di circolo devono essere ripetute per ciascun insegnante tutte le indicazioni

contenute nell'elenco e nella graduatoria provinciale.

## ART. 32.

**Conferimento degli incarichi per il triennio 1970-73**

Gli incarichi per il triennio 1970-1973 sono conferiti dal Provveditore agli studi non oltre il 1° febbraio 1970 per i posti di ruolo normale.

Qualora una maestra, all'atto della nomina, non possa assumere subito servizio, in quanto si trovi nelle condizioni di cui all'art. 5 della legge 26 agosto 1950, n. 860 (assenza obbligatoria per maternità), le sarà conservato il posto fino alla scadenza del periodo di assenza obbligatoria.

## ART. 38.

## Retribuzione

Il trattamento economico spettante agli insegnanti supplenti decorre, in ogni caso, dal giorno in cui essi assumono effettivo servizio, a norma dell'art. 2 del regio decreto legge 27 maggio 1946, numero 558 e dell'art. 374 del Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare (regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297).

Le insegnanti incaricate o supplenti con qualsiasi anzianità di servizio, oltre a mantenere il rapporto di impiego durante il periodo di astensione obbligatoria stabilito dall'art. 5 della legge 26 agosto 1950, n. 860 — ma sempre nei limiti della durata della nomina — hanno diritto a conservare per trenta giorni gli interi assegni in godimento all'inizio dell'astensione, con la sola esclusione del compenso complementare attinente alla funzione docente previsto dall'articolo 16 della legge 13 marzo 1958, n. 165: per il restante periodo di astensione obbligatoria la predetta retribuzione è ridotta alla metà, fermo restando l'esclusione del sopraindicato compenso complementare.

L'assenza dal servizio per gravidanza e puerperio non preclude all'insegnante la possibilità di fruire dei congedi di cui alla circolare 23 aprile 1948, n. 5929/21 integrata alla circolare 18 gennaio 1950, n. 146/1 che è da intendersi modificata per l'argomento in conseguenza di quanto sopra.

Il periodo di assenza dal servizio per l'astensione obbligatoria di

cui all'art. 5 della legge n. 860 è da considerare valido a tutti gli effetti, sempre, ovviamente, nei limiti della durata della nomina e, pertanto, anche ai fini del trattamento economico eventualmente spettante durante i mesi estivi; a tali fini, ove il periodo di astensione obbligatoria venga a coincidere in tutto o in parte con quello degli scrutini ed esami si intende che l'insegnante abbia partecipato agli scrutini ed esami medesimi.

## ART. 40.

**Norme per le scuole speciali e per le classi differenziali**

La nomina nelle scuole speciali (per minorati fisici; per minorati psichici; per ciechi; per ambliopi; per sordastri), nelle scuole presso Istituti di rieducazione per minorati, nelle classi differenziali, nelle scuole all'aperto e in quelle di differenziazione didattica deve essere conferita esclusivamente ad insegnanti forniti dei prescritti titoli di specializzazione.

Per ciascuno dei predetti tipi di scuola sono compilate apposite graduatorie, riservate agli insegnanti forniti del relativo titolo di specializzazione che ne abbiano fatta esplicita richiesta nella domanda.

L'insegnante che abbia cominciato a prestare servizio, come incaricato o supplente annuale o temporaneo, in una scuola popolare, non decade dal diritto di ottenere la nomina in una delle scuole o classi indicate nel 1° cpt. del presente articolo quando giunga il suo turno.

L'insegnante che, invece, abbia cominciato a prestare servizio come incaricato o supplente annuale in una delle scuole o classi indicate nel 1° cpt. del presente articolo, decade dal diritto a conseguire la nomina in una scuola comune.

Qualora l'incarico venga a cessare per sopravvenuta indisponibilità del posto e non sia possibile assegnare altra supplenza annuale in posto vacante o disponibile nello stesso tipo di scuola, l'insegnante conserva il diritto alla nomina annuale in posti di ruolo normale, salva restando la possibilità di ottenere per diritto di graduatoria la nomina in scuole speciali di tipo diverso. Ai fini della collocazione in dette graduatorie, l'insegnante deve presentare ogni anno, nei termini previsti, apposita domanda.

## LA CASTELLANA

Industria per le confezioni

Rho (Milano)

Via Dante, 24

Telef. 9303015

## OLIVETTI ELECTRIC GENERAL

sistemi per l'elaborazione dei dati

20100 MILANO — Via G.B. Pirelli 32 — Tel. 654641  
00187 — ROMA Piazza di Spagna, 15

Una grande industria  
chimica farmaceutica italiana

LEPETIT S.p.A. Milano

fondata nel 1868

ANTIBIOTICI  
CHEMIOTERAPICI  
CORTISONICI  
ED ALTRE SPECIALITÀ

STABILIMENTI

Milano - Garesio - Torre Annunziata

Lisbona - Madrid - Seclin (Francia)

Buenos Aires - San Paolo

Santiago del Cile - Città del Messico

Bangkok - Teheran

El Jadida (Marocco)

# Carenze e disfunzioni nel Consiglio Superiore

## Cos'è la Terza Sezione

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, è l'organo consultivo del Ministro.

Le origini del Consiglio, inizialmente composto di ventuno membri, si ricollegano alla legge Casati del 1859, la quale ne stabilì la competenza ad esprimere pareri, su richiesta del Ministro, per preparare ed esaminare le proposte di legge ed i regolamenti relativi alla pubblica istruzione, e pareri obbligatori, ma non vincolanti, per la valutazione dei titoli di aspiranti a cattedre universitarie, per la risoluzione di conflitti di competenza fra le varie autorità scolastiche; per il giudizio di mancanze o colpe imputate ai professori di scuole secondarie classiche e tecniche, normali e magistrali, quando le colpe fossero tali da comportare la deposizione.

Ma assai significativo fu il disposto della legge Daneo-Credaro del 4 giugno 1911, n. 487, che in seno alla Giunta del Consiglio Superiore, istituì una Sezione per la istruzione primaria e popolare.

L'avvento al potere del regime fascista ebbe le sue ripercussioni anche in questo campo. Con R.D. 16 luglio 1923, n. 1753, fu istituito un unico Consiglio superiore, cui si affiancarono una Commissione per i ricorsi dei professori medi e per i procedimenti disciplinari a loro carico ed una Commissione per i ricorsi dei maestri elementari.

Dopo la parentesi bellica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è stato ricostituito, prima con il D.L.C. P.C. 30 giugno 1947, n. 602, e successivamente con la L. 30

dicembre 1947, n. 1477.

Per effetto di tale legge e successive modificazioni, attualmente il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione si divide in tre Sezioni: la Prima, per l'istruzione superiore; la Seconda, per la istruzione secondaria; la Terza, per l'istruzione elementare.

Quest'ultima, che è quella che ci interessa, è chiamata a pronunciarsi, come vedremo più avanti, sulle questioni concernenti l'istruzione elementare e le relative opere di assistenza.

Secondo l'art. 9 della L. 30 dicembre 1947, n. 1477, la Sezione risultava composta di quattordici membri così suddivisi: un professore universitario, componente della Prima Sezione, scelto dai membri della Terza Sezione, con funzione di Presidente; un ispettore centrale per la istruzione elementare e un rappresentante dei patronati scolastici, scelti dal Ministro; un provveditore agli Studi, eletto dalla categoria; un capo di istituto o professore della Seconda Sezione, scelto dai membri della Terza Sezione; un ispettore scolastico, un direttore didattico, sei maestri di ruolo, eletti congiuntamente da tutti gli ispettori, direttori e maestri di ruolo; un direttore o insegnante di scuola non governativa, scelto dal Ministro.

In forza dell'art. 7 della L. 2 agosto 1957, n. 699, la composizione è così mutata: un professore universitario, componente della Prima Sezione, eletto dai membri della Terza Sezione, in funzione di Presidente; un ispettore centrale per l'istruzione elementare, un rappresentante dei patronati scolastici, un provveditore agli Studi, eletto dalla categoria; un capo di istituto o professore della Seconda Sezione, scelto dai membri della Terza Sezione; un ispettore scolastico, un direttore didattico, sei maestri di ruolo, eletti congiuntamente da tutti gli ispettori, direttori e maestri di ruolo; un direttore o insegnante di scuola non governativa, scelto dal Ministro.

zazione elementare, un rappresentante dei patronati scolastici, un provveditore agli Studi, un direttore o insegnante di scuola materna, un direttore o insegnante di scuola non statale, scelti dal Ministro; un capo d'Istituto o professore della Seconda Sezione, eletto dai membri della Terza Sezione; un ispettore scolastico, due direttori didattici e sette maestri di ruolo, eletti congiuntamente da tutti gli ispettori, direttori e maestri di ruolo.

Come si vede, quest'ultima riforma ha elevato da otto a dieci i membri da eleggersi dagli ispettori, direttori e maestri, e ha trasformato la designazione del Provveditore agli Studi da atto di natura elettiva in atto di scelta ad opera del Ministro.

Per quanto riguarda la competenza della Sezione, ne va ricordato il carattere facoltativo per quanto riguarda le questioni concernenti la scuola elementare e le relative opere di assistenza, che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame, mentre ha carattere consultivo obbligatorio, sui ricorsi prodotti al Ministro contro i trasferimenti per servizio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto e contro le punizioni disciplinari superiori alla sospensione dall'ufficio, concernenti i maestri elementari. Va aggiunto che l'art. 8 della L. 2 agosto 1957, n. 699, ha compreso, nelle materie soggette al parere consultivo obbligatorio del Consiglio Superiore, anche i programmi di insegnamento e di esame e i programmi e le modalità dei concorsi.

fra quelle che svolgono la propria opera nella Scuola. Ciononostante il numero dei componenti della terza Sezione è il più basso (diciassette) contro i diciotto della seconda e i trentacinque della prima. Essa occupa ugualmente il più basso gradino per quanto riguarda il numero dei consiglieri elettivi, rispettivamente dieci, undici e ventisette.

Ed ancora, oltre al Presidente da scegliersi tra i membri della prima Sezione, la terza

Sezione deve accogliere tra i suoi componenti un capo di Istituto o professore della seconda Sezione.

Questa norma sarebbe di grande utilità se rispondesse all'esigenza di un collegamento fra i vari ordini e gradi della Scuola. Ma, allora, perchè non trovano posto altrettanti Maestri, o Direttori o Ispettori nelle altre due Sezioni? Forse la Scuola elementare deve essere ancora tenuta a balia?

## Autonomia

Il problema della autonomia è, per noi, tra i più essenziali.

Basti pensare che la terza Sezione non può autoconvocarsi, per avere un quadro preciso dei suoi limiti, tanto che non è esagerato affermare che essa funziona a discrezione del potere politico (Ministro).

Ma, allora, perchè parlare tanto di "democrazia" e di "rinnovamento democratico" nella Scuola?

E che dire delle attribuzioni ad essa devolute? E dei pareri che deve esprimere?

## Attribuzioni insufficienti

La legge recita testualmente:

"La terza Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione elementare e le relative opere di assistenza, che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame. Il suo parere è obbligatorio sui ricorsi contro i trasferimenti per servizio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto e contro le punizioni disciplinari superiori alla sospensione di ufficio, concernenti i maestri elementari, nonché... sui programmi d'insegnamento e di esame e sui programmi e le modalità dei concorsi".

Insomma, l'autorità politica può, o, nel migliore dei casi, è obbligata a richiedere il parere della terza Sezione. Ma non è mai vincolata da esso.

Ed allora, a cosa servono questi pareri?

A riempire, magari in bello stile, fogli di carta che, tra l'altro, restano ben custoditi, contro la curiosità di chicchessia, nei sacri ambulatori del palazzo di Viale Trastevere?

Troppo poco per giustificare il lavoro di diciassette persone e, addirittura, l'esistenza di un

organo che ben altre funzioni dovrebbe svolgere.

Noi pensiamo che se la terza Sezione potesse autoconvocarsi, se potesse portare il proprio esame sui temi che travagliano il mondo della Scuola, se i suoi pareri fossero vincolanti, almeno per le questioni più importanti, molti problemi troverebbero la loro soluzione.

Se così già fosse stato, non saremmo ancora oggi, Insegnanti, Direttori ed Ispettori, a lottare per l'approvazione dello Stato Giuridico, per il riconoscimento della unicità della funzione docente, per la valutazione, ad ogni effetto, del servizio non di ruolo e di quello militare, per l'accorciamento della carriera e del periodo di prova, per la riforma del sistema di assistenza scolastica, per il potenziamento delle Scuole speciali e delle classi differenziali, per la revisione del criterio istitutivo delle quote di aggiunta di famiglia, per la estensione della scala mobile all'intera fascia retributiva dello stipendio, per la ristrutturazione dell'ENPAS e per la riforma della Scuola.

## Consiglio di disciplina e Consiglio provinciale scolastico

In analogia a quanto esposto sopra, proponiamo che anche a livello provinciale l'esame dei provvedimenti disciplinari, dei ricorsi e l'irrogazione delle punizioni debba essere sottratta ad organi individuali per essere demandata ad organi collegiali con rappresentanza elettiva; e propugniamo inoltre l'introduzione del principio della eleggibilità dei rappresentanti delle varie componenti scolastiche nel Consiglio Provinciale Scolastico.

La rappresentatività, anche a livello di questi organismi periferici, conferirà efficacia alle garanzie della personalità e della dignità professionale dell'insegnante e del dirigente scolastico, consacrando in modo concreto — nella forma d'una consapevole autodisciplina — una partecipazione responsabile delle categorie magistrali alla vita della Scuola Italiana.

E questi, si badi bene, sono soltanto alcuni dei problemi che interessano noi Insegnanti, noi Direttori, noi Ispettori.

Ma per risolvere questi problemi è necessario che la terza Sezione sia riformata almeno sulla base dei punti da noi esaminati.

Solo così, essa potrà essere uno strumento valido per una efficiente tutela del personale e per il vero rinnovamento della Scuola.

## Motivi attuali di una riforma

Le elezioni per il rinnovo dei membri elettivi in seno alla III Sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione pongono all'attenzione della categoria la necessità, o meno, di una riforma della Sezione stessa. Può sembrare strano che, ogni qualvolta si parli di Scuola, si debba prospettare la possibilità o, più precisamente, la necessità di riformare i suoi istituti.

Ma ciò non sembrerà più strano se si pensa che la Scuola italiana — almeno quella elementare — poggia i suoi ordinamenti su leggi vecchie di almeno quaranta anni che, se pure modificate, non sono state mai aggiornate al punto di essere rispondenti alle esigenze attuali.

Orbene, diciamo subito che, a nostro parere, la terza Sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (che, come è noto, è formato da tre Sezioni: la prima per l'istruzione superiore, la seconda per la istruzione secondaria e la terza per l'istruzione elementare) necessita di una riforma basata su radicali innovazioni.

Perchè?

La domanda ha una facile risposta se si pone mente ad alcuni punti basilari che costitui-

scono l'essenza stessa della terza Sezione.

Questi punti si riferiscono, soprattutto, ai problemi riguardanti le elezioni, la composizione, l'autonomia, le attribuzioni ed i pareri.

### Sistema umiliante

Incominciamo ad esaminare come si svolgono le elezioni.

Il corpo magistrato, unitamente ai Direttori didattici e agli Ispettori scolastici, esprimono il loro voto per eleggere i cosiddetti "grandi elettori" i quali, a loro volta, eleggeranno i Consiglieri.

Questo sistema si presta ad un duplice ordine di critiche.

Primo: è mai possibile che, nell'anno di grazia 1970, gli Insegnanti ed i Dirigenti della Scuola Primaria siano ancora ritenuti non idonei ad esprimere direttamente i loro rappresentanti, come, invece, possono fare i docenti della Scuola secondaria e superiore? E si che oggi, almeno la Scuola secondaria, costituisce un elemento della Scuola dell'obbligo.

Secondo: nell'attuale situazione partitocratica in cui si muove

la vita italiana, chi garantisce gli elettori di primo grado dagli "intralazzi" che, per ragioni che non è il caso qui di approfondire, ma che sono facilmente intuibili, possono aversi a più alto livello?

E vediamo la composizione.

La categoria rappresentata è indubbiamente la più numerosa

La partecipazione è la dimensione attuale della democrazia. L'istituto della rappresentanza è, in un certo senso, fallito... C'è l'esigenza di una partecipazione diretta.

(Gianni Roberti)

PER LE ELEZIONI DELLA II SEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE

# Le liste del SISME

Il 4 giugno 1970 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive in seno alla Seconda Sezione (per l'istruzione secondaria) del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

La disposizione è contenuta nell'ordinanza emanata dal Ministro della Pubblica Istruzione il 24 marzo 1970.

Il Sindacato Scuola Media (SISME) della CISNAL prenderà parte alla competizione con proprie liste, così formate:

## CANDIDATI

N. d'ordine	COGNOME E NOME	REQUISITI			
		Qualifica	Materia di insegn.	Scuola di servizio	Sede di servizio

### I GRUPPO: (professori di ruolo dei licei classici e scientifici, degli istituti magistrali e delle scuole magistrali)

1) Tosi Michelina	Ordinaria Ginnasio di Ferentino	Italiano e Latino	XI Liceo Scientifico	Roma
2) Anglanà Lauro	Ordinario	Educazione Fisica	Liceo Scientifico "L. Spallanzani"	Reggio Emilia
3) Antoniazio Anna	Ordinaria	Disegno e Storia dell'Arte	Liceo Scientifico "I. Nievo"	Padova
4) Cucinotta Palmeri Maria	Ordinario	Educazione Fisica	Liceo Ginnasio "Vitt. Eman. III"	Patti (Messina)
5) Valente Amedeo	Ordinario	Italiano e Latino	Liceo Scientifico "Silvestri"	Portici (Napoli)
6) Zambrano Francesco	Ordinario	Latino e Storia	Ist. Magistrale "C. Sigonio"	Modena

### II GRUPPO: (professori di ruolo e insegnanti tecnico-pratici di ruolo degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e di istruzione professionale)

1) Ciammaruconi Giuseppe	Ordinario	Materie Giuridiche ed Econom.	Ist. Tecn. Comm.le "V. Pareto"	Roma
2) Coltellacci Roberto	Ordinario	Agricoltura ed Estimo	Ist. Tecn. per Geom. "L.B. Alberti"	Roma
3) Battaglia Luciano	Ordinario	Lettere Italiane e Storia	Ist. Tecn. Comm.le e per Geom. "T. Acerbo"	Pescara
4) Bosi Luigi	Ordinario	Lingua Francese	Ist. Tecn. Comm.le di V. Cavour	Roma
5) Ciulla Benedetto	Ordinario	Educazione Fisica	Ist. Tecn. Ind.le "F. Corni"	Modena
6) Vaccaro Giuseppe	Ordinario	Materie Giuridiche ed Econom.	Ist. Tecn. Comm.le "De Felice"	Catania

### III GRUPPO: (professori di ruolo delle scuole secondarie di primo grado)

1) Trani Nicola	Ordinario	Materie Letterarie	Scuola M. "G. Massaja"	Roma
2) Riviera Giuseppe	Ordinario	Materie Letterarie	Scuola M. "G.B. Nicolai"	Paternò (Catania)
3) Baschera Enzo	Ordinario	Educazione Artistica	Scuola M. "Saba"	Torino
4) Bracuto Italo	Ordinario Scuola M. di Suzzara	Applicazioni Tecniche	Scuola M. "G. Verdi"	Gazzuolo (Mantova)
5) Gaglione Nello	Ordinario	Materie Letterarie	Scuola M.	Casagiove (Caserta)
6) Parenti Riccardo	Ordinario	Educazione Artistica	Scuola M. "G. Mazzini"	Pescara

### IV GRUPPO: (professori non di ruolo, forniti di titolo di abilitazione all'insegnamento ed incaricati per nomina conferita dai provveditori agli studi, nonché incaricati di religione)

1) Albini Andreini Maria Vittoria	Abilitata Incaricata	Steno. dattilografia	Ist. Tecn. Comm.le "Q. Sella"	Roma
2) Cipelli Franco	Abilitato Incaricato	Disegno e Storia dell'Arte	Liceo Scientifico "I. Nievo"	Padova
3) Fiorillo Pasquale	Abilitato Incaricato	Matematica e Fisica	Ist. Prof. Industria e Artigian.	Alife (Caserta)

## PUBBLICATA L'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA P.I.

# Per il personale docente di istituti professionali

E' stata emanata dal Ministro della Pubblica Istruzione l'ordinanza incarichi, sistemazione e trasferimenti per il personale docente degli istituti professionali.

Pubblichiamo di seguito gli articoli essenziali dell'ordinanza.

#### ART. 1.

##### Sistemazione e completamento d'orario

La sistemazione e il completamento d'orario degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato degli istituti professionali sono disposti dal Provveditore agli studi a norma degli articoli 1 e 2 della O.M. 25 febbraio 1970.

#### ART. 2.

##### Trasferimenti

I trasferimenti degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato degli istituti professionali sono disposti dal provveditore agli studi a norma dell'art. 3 dell'O.M. 25 febbraio 1970.

#### ART. 11.

##### (Presentazione delle domande)

Coloro che aspirano all'incarico negli istituti professionali debbono far pervenire domanda in carta legale ai relativi Consigli di amministrazione, entro il 15 maggio 1970, indicando esattamente gli insegnamenti cui hanno titolo ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 9 (3). Gli insegnanti che intendono ottenere, ai sensi dell'art. 7, 4. comma della legge 13-6-1969, n. 282, l'aggiornamento della posizione occupata nelle graduatorie relative all'anno scolastico 1969-70, debbono far pervenire domanda, in carta semplice, ai Consigli di amministrazione, entro il termine sopraindicato, allegando i documenti relativi ai titoli non ancora valutati o erroneamente valutati nello stesso anno scolastico.

E' ammessa la contemporanea presentazione di domande di incarico a più istituti professionali anche se funzionanti in province diverse, nonché ai provveditori agli studi per gli incarichi di loro competenza. In tale ipotesi, è consentito agli interessati di corredare le singole domande delle copie dattiloscritte o fotostatiche dei documenti allegati in originale alla domanda diretta ad un solo degli istituti o a quelle eventualmente dirette ai provveditori agli studi; in ciascuna domanda, l'interessato deve fare esplicito riferimento alla domanda alla quale è allegata la documentazione originale.

Per la compilazione e la documentazione delle domande si osservano per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 dell'O.M. 25 febbraio 1970 (4).

E' ammesso il riferimento ai titoli in possesso dell'istituto professionale destinatario della domanda, fatta eccezione per i documenti soggetti a scadenza.

(3) Coloro che hanno già l'incarico a tempo indeterminato possono presentare domanda soltanto per insegnamenti diversi da quelli cui l'incarico stesso si riferisce.

(4) Nelle schede da allegare alle domande gli aspiranti debbono indicare, nel caso di istituti professionali da cui dipendano scuole coordinate, le loro preferenze in ordine all'assegnazione della sede.

#### ART. 12.

##### Formazione delle graduatorie

Le graduatorie degli aspiranti agli incarichi di ciascun istituto professionale sono compilate dalle commissioni istituite a norma dell'art. 3 della legge 13 giugno 1969 n. 282 e dell'art. 13 dell'O.M. 24 giugno 1969, le quali provvedono alla valutazione dei titoli e dei requisiti dei predetti aspiranti in base all'art. 10 della presente ordinanza.

Nelle graduatorie degli abilitati a parità di punteggio precede chi ha conseguito l'abilitazione per esami (art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440).

#### ART. 14.

##### Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei nuovi aspiranti e le graduatorie aggiornate ai sensi dell'art. 11 della presente ordinanza, compilate dalla commissione di cui al precedente art. 12, ed approvate dal Consiglio di amministrazione, sono pubblicate il 15 giugno 1970 all'albo dell'istituto professionale e contemporaneamente

comunicare al provveditore agli studi.

I ricorsi contro le graduatorie devono essere presentati, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle medesime, alla Commissione provinciale di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, la quale decide definitivamente entro trenta giorni dalla presentazione dell'impugnativa.

Scaduto infruttuosamente tale termine il ricorso si intende respinto.

Le graduatorie definitive, eventualmente modificate dopo la decisione dei ricorsi di cui al secondo comma, sono pubblicate all'albo dell'istituto e comunicate al provveditore agli studi non più tardi del 15 luglio 1970.

#### ART. 15.

##### Conferimento degli incarichi

Dopo la pubblicazione delle graduatorie di cui all'ultimo comma del precedente art. 14 e una volta concluse le operazioni di competenza dei provveditori agli studi, inerenti le sistemazioni, i completamenti d'orario e i trasferimenti negli istituti professionali, del personale abilitato incaricato a tempo indeterminato, il Consiglio di amministrazione conferisce gli incarichi in base alle proposte formulate dalla commissione di cui all'art. 12, con l'osservanza dell'ordine di graduatoria, agli aspiranti inclusi nelle graduatorie degli abilitati.

Gli aspiranti che hanno conseguito la stabilità a norma delle leggi 3 agosto 1957, n. 744 e 25 gennaio 1960, n. 111 e, subordinatamente, coloro che nell'anno scolastico 1968-69 hanno insegnato con incarico triennale e che hanno documentato tale loro qualità sono nominati con precedenza assoluta. La precedenza opera per tutte le graduatorie degli abilitati nelle quali sono inclusi.

Sono poi nominati, secondo l'ordine di graduatoria, gli altri aspiranti abilitati.

Successivamente, dopo la conclusione da parte dei provveditori agli studi, delle operazioni di cui all'art. 7 - n. 4 e 5 - della legge 13 giugno 1969, n. 282, vengono nominati, secondo l'ordine di graduatoria, gli aspiranti non abilitati.

#### Nomine di competenza dei capi d'istituto

##### ART. 18.

##### Posti conferibili

I presidi degli istituti professionali, a norma dell'art. 10 della legge 13 giugno 1969 n. 282, conferiscono supplenze in sostituzione di insegnanti temporaneamente assenti e, ove occorra, ad aspiranti sforniti del titolo di studio prescritto, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 3 della presente ordinanza.

##### ART. 19.

##### Domande di supplenza

Gli aspiranti a supplenze inclusi nelle graduatorie provinciali o nelle graduatorie di Istituti professionali possono presentare domanda di supplenza in carta libera ai presidi degli istituti professionali entro il 15 settembre 1970.

Gli aspiranti non inclusi in graduatorie provinciali o di istituti professionali possono presentare domanda di supplenza in carta legale ai presidi degli istituti professionali, indicando esattamente l'insegnamento cui aspirano, non più tardi del 15 settembre 1970.

##### ART. 20.

##### Documentazione delle domande di supplenza - Graduatoria degli aspiranti - Nomine - Accertamento delle dichiarazioni

Ai fini della documentazione delle domande di supplenza, della formazione delle graduatorie degli aspiranti, delle nomine e dell'accertamento delle dichiarazioni contenute nelle domande di supplenza valgono le disposizioni di cui agli artt. 21, 22, 23, 24 dell'O.M. 25 febbraio 1970.

##### ART. 25.

##### Esclusione dalle nomine

Le esclusioni dalla nomina sono disposte, per gravi ragioni, dal Consiglio di amministrazione o dal Capo di istituto, quando si tratti di supplenze, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 12 della presente Ordinanza con provvedimento motivato da comunicare all'interessato e al Provveditore agli studi.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso alla Commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

## FISCHER E PORTER ITALIANA

### ATOMAZIONE GENERALE

SESTO S. GIOVANNI (Milano)

Telefono 241.274

## CENTRO ASSISTENZA RISCALDAMENTO ESSO

GENOVA

VIA ROMANO DI QUINTO, 11

TELEFONO 335151

## ALDO PALAZZI

EDITORE

redazione di settimanali e mensili

2092 Cinisello Balsamo (Milano)

VIA DE AMICIS, 41 — TELEFONO 92.81.381

# Concreta azione del SINAIE-CISNAL per un nuovo Consiglio Superiore

Il Sindacato Nazionale Insegnanti Elementari della CISNAL partecipa con proprie liste alle elezioni per il rinnovo dei membri elettivi in seno alla Terza Sezione (Istruzione Elementare) del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Il SINAIE-CISNAL ha espresso più volte le proprie riserve sia per quanto riguarda il sistema elettorale, sia per quanto concerne la composizione, il funzionamento, le attribuzioni del Consiglio Superiore in generale e della Terza Sezione in particolare, sollecitando al governo le necessarie riforme.

Dinanzi alla assoluta insensibilità del potere politico, il SINAIE-CISNAL ha predisposto una proposta di legge con la quale si chiede:

- 1) elezioni dirette. E ciò perchè gli Insegnanti Elementari, i Direttori Didattici, gli Ispettori Scolastici sono idonei, a pieno titolo, ad esprimere direttamente i propri rappresentanti;
- 2) elezione del presidente tra i membri elettivi della Terza Sezione;
- 3) presenza di un componente della Terza Sezione nella Seconda Sezione (Istruzione secondaria) e nella Prima Sezione (Istruzione superiore). Ciò non soltanto per un principio di doverosa reciprocità, ma, soprattutto, per gli opportuni collegamenti fra i vari ordini della Scuola;
- 4) piena autonomia anche nel senso che il Consiglio possa autoconvocarsi per esaminare i problemi più urgenti;
- 5) parere vincolante sulle questioni più importanti.

## **INSEGNANTI, DIRETTORI, ISPETTORI!**

Per un Consiglio Superiore efficiente, ove gli uomini della Scuola, in una effettiva partecipazione, possano determinare, a livello decisionale, l'indirizzo della politica scolastica, sottraendola agli innumerevoli patteggiamenti della imperante partitocrazia,

## **Votate la lista del SINDACALISMO NAZIONALE**